AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXII - n. 28

Pubblicato sul sito *www.agcm.it*
il 30 luglio 2012

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato ai sensi di legge.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Ombretta Main

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

CONSIDERATO che il parere richiesto all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni non è stato espresso e che è comunque decorso il termine di trenta giorni previsto per la sua formulazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *c*), n. 11 della legge n. 249/97, decorso il predetto termine di trenta giorni, i provvedimenti predisposti dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sono adottati anche in mancanza del parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Ombretta Main

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

A livello mondiale, nel mercato delle componenti meccaniche dei freni per automobili e VCL il Target detiene una quota pari al *[5-10%]* circa, mentre ContiTech detiene una quota pari al *[10-15%]* circa. A seguito dell'operazione, pertanto, ContiTech verrà a detenere una quota pari al *[20-25%]* circa. In tale mercato sono presenti numerosi e qualificati concorrenti, quali Datwyler ([*15-20*%]), Hutchinson ([*5-10*%]) e Zhongding ([*10-15*%]).

A livello mondiale, nel mercato delle componenti per sistemi di azionamento dei freni per automobili e VCL il Target detiene una quota pari al *[15-20%]* circa, mentre ContiTech detiene una quota pari al *[15-20%]* circa. A seguito dell'operazione, pertanto, ContiTech verrà a detenere una quota pari al *[30-35%]* circa. In tale mercato sono presenti numerosi e qualificati concorrenti, quali Datwyler ([*15-20*%]), Hutchinson ([*5-10*%]) e Zhongding ([*10-15*%]).

A livello mondiale, nel mercato delle componenti per sistemi ABS per automobili e VCL il Target detiene una quota pari al *[1-5%]* circa, mentre ContiTech detiene una quota *[inferiore all'1%]* circa. A seguito dell'operazione, pertanto, ContiTech verrà a detenere una quota pari al *[1-5%]* circa. In tale mercato sono presenti numerosi e qualificati concorrenti, quali Datwyler ([*5-10*%]), Hutchinson ([*1-5*%]) e Zhongding ([*1-5*%]).

Con specifico riferimento al mercato europeo delle componenti per sistemi di azionamento dei freni per automobili e VCL, ove la quota congiunta delle parti raggiunge il valore più elevato, pari al *[40-45%]* circa, si osserva che dal 2009 al 2011 la quota del Target è passata dal *[30-35%]* (2009) al *[25-30%]* (2010) al *[25-30%]* (2011), mentre la quota di ContiTech è passata dal *[10-15%]* (2009) al *[10-15%]* (2010) al *[15-20%]* (2011); pertanto la quota congiunta delle parti è passata dal *[45-50%]* (2009) al *[40-45%]* (2010) al *[40-45%]* (2011). Si rileva pertanto che la quota congiunta delle parti è significativamente diminuita negli ultimi due anni, perdendo il *[1-5%]* circa (dal *[45-50%]* circa nel 2009 al *[40-45%]* circa nel 2011), di cui una riduzione pari al *[5-10%]* circa imputabile direttamente al Target (dal *[30-35%]* circa nel 2009 al *[25-30%]* circa nel 2011).

Con riferimento alle caratteristiche dell'offerta, si rileva l'assenza di significative barriere all'accesso e all'espansione nei mercati rilevanti dei componenti per freni. Invero, in linea di principio, la tecnologia e il know-how per la produzione dei vari componenti per freni sono noti e largamente disponibili e non sono coperti da brevetti o altri diritti di privativa. Gli impianti/macchinari produttivi sono sostanzialmente standardizzati in tutto il mondo e facilmente reperibili sul mercato, potendo essere comprati, sia nuovi sia usati, a prezzi contenuti. Allo stesso modo, anche le principali materie prime e i composti di gomma e plastica necessari per produrre i componenti in questione sono agevolmente reperibili sul mercato. Infine, in questo settore non sussistono barriere di tipo legale o regolamentare. Sebbene non sia agevole fornire una stima precisa, la parte notificante ritiene che un nuovo ingresso nei mercati rilevanti con una scala minima di prodotti sia possibile con un investimento iniziale di meno di 5 milioni di euro. Nuovi ingressi nei prossimi anni e/o un'espansione dei fornitori già attivi sul mercato, in particolare quelli asiatici, sono quindi probabili anche in ragione del fatto che nei prossimi 5 anni, secondo le stime delle Parti, i mercati interessati dovrebbero crescere ad un CAGR di circa 3,5%, in linea con l'attesa crescita del settore. Inoltre, la domanda di componenti per sistemi ABS (i.e. mercato *sub* (iii)) dovrebbe crescere ad un tasso anche superiore, fino a circa 7-8% l'anno.

Con riferimento alle caratteristiche della domanda, si rileva che gli acquirenti diretti dei componenti per freni forniti dalle Parti sono gli integratori di sistemi frenanti, sebbene la domanda finale sia rappresentata dai produttori di automobili e VCL. In questo settore i clienti finali – i grandi gruppi automobilistici – sono sofisticati gruppi multi-nazionali i quali esercitano una significativa pressione competitiva mediante il loro potere contrattuale, sia sui prezzi, sia in

relazione all'imposizione di rigidi termini e condizioni tecnico-commerciali in relazione alla qualità e alla sicurezza.

Infine, si osserva come il valore complessivo dei tre mercati rilevanti del prodotto *sub* (i), *sub* (ii) e *sub* (iii) sia contenuto, pari rispettivamente a circa *[10-47]* milioni di euro, circa *[47-100]* milioni di euro e circa *[47-100]* milioni di euro a livello europeo e a circa *[47-100]* milioni di euro, circa *[100-468]* milioni di euro e circa *[100-468]* milioni di euro a livello mondiale, e si ricorda che in Italia il Target oggetto di acquisizione nel 2011 ha realizzato un fatturato pari a soli *[inferiore a 1 milione di]* euro.

In virtù di quanto considerato, si ritiene che l'operazione di concentrazione comunicata, pur determinando un incremento delle quote di ContiTech, non comporterà sostanziali modificazioni nell'assetto concorrenziale dei mercati di riferimento e non avrà effetti pregiudizievoli per la concorrenza.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che gli obblighi di non concorrenza e di non sollecitazione intercorsi tra le parti sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, i suddetti patti che si realizzino oltre i limiti ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Ombretta Main

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Ombretta Main

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Ombretta Main

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalle società David2 S.p.A. e Vodafone Omnitel N.V., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, commi 2 e 3, 21 e 22 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;
b) di irrogare alla società David2 S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 € (centomila euro);

c) di irrogare alla società Vodafone Omnitel N.V. una sanzione amministrativa pecuniaria di 80.000 € (ottantamila euro);

d) che i professionisti David2 S.p.A. e Vodafone Omnitel N.V. comunichino all'Autorità, entro il termine di venti giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a).

Le sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere b) e c) devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.
Ai sensi dell'art. 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in considerazione della natura dell'illecito e per assicurare al pubblico la più ampia conoscenza della propria attività istituzionale.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

RITENUTO, pertanto, sulla base e nei limiti delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame non presenti, allo stato, elementi sufficienti ad integrare una violazione degli artt. 20 e 21, comma 2, lettera *b*), del Codice del Consumo;

DELIBERA

che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Banca Popolare di Milano S.c. a r.l., non presenta, allo stato, elementi sufficienti ad integrare una violazione degli artt. 20 e 21, comma 2, lettera *b*), del Codice del Consumo.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

Sulla base di tali elementi, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile applicabile alla società Granbazaar S.r.l. nella misura di 20.000 € (ventimila euro).

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame *sub* A) risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettera *b*), 23, lettera *e*), 24 e 25, lettera *d*), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante la diffusione di informazioni non corrette, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione all'offerta del professionista, nonché suscettibile, attraverso la mancata corresponsione dei rimborsi, di condizionare indebitamente l'esercizio dei diritti spettanti al consumatore in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dal professionista;

RITENUTO, altresì, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame *sub B)* risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2 e 21, comma 1, lettera *g*), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante la diffusione di informazioni non corrette, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore in relazione all'esercizio dei diritti contrattuali ad esso spettanti in forza del regime della garanzia legale di conformità;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera A), del presente provvedimento, posta in essere dalla società Granbazaar S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettera *b*), 23, lettera *e*), 24 e 25, lettera *d*), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera B), del presente provvedimento, posta in essere dalla stessa società, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2 e 21, comma 1, lettera *g*), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

c) di irrogare alla società Granbazaar S.r.l., relativamente alla pratica A), una sanzione amministrativa pecuniaria di 250.000 € (duecentocinquantamila euro);

d) di irrogare alla stessa società, relativamente alla pratica B), una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 € (ventimila euro);

Le sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere c) e d) devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it.*

Ai sensi dell'art. 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in considerazione della natura dell'illecito e per assicurare al pubblico la più ampia conoscenza della propria attività istituzionale.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente delle Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Ombretta Main

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

nazionale, del consistente numero di consumatori che hanno sottoscritto l'offerta, nonché del grado di penetrazione dei messaggi in esame che, in ragione delle modalità di diffusione (*spot* radiofonici e *internet*), sono suscettibili di aver raggiunto un ampio numero di destinatari.
28. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere nei mesi di maggio e giugno 2011. In particolare, i messaggi radiofonici sono stati diffusi tra il 16 maggio e il 19 giugno 2011 per un totale di circa 2.913 passaggi (1.681 su radio nazionali e 1.232 su radio locali) mentre i messaggi online quali *banner* su specifici siti, *banner*/annunci su Facebook, annunci su Google e Yahoo sono stati diffusi tra il 16 maggio e il 30 giugno 2011.
29. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo base della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società UBI Banca S.c.p.A. nella misura di 120.000 € (centoventimil) euro).
30. Tuttavia, in considerazione della situazione economica della società UBI Banca S.c.p.A., che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio in perdita, si ritiene congruo determinare l'importo della relativa sanzione nella misura di 100.000 € (centomila euro).

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 22 del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai limiti e alle condizioni cui resta subordinata la prospettata remunerativitá del prodotto offerto;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società UBI Banca S.c.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 22 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare alla società UBI Banca S.c.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 € (centomila euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it.*
Ai sensi dell'art. 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo

nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in considerazione della natura dell'illecito e per assicurare al pubblico la più ampia conoscenza della propria attività istituzionale.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Ombretta Main

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella